

POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO TASSE

**Per gli studenti iscritti ai corsi di Studio
del Politecnico di Bari**

A.A. 2023- 2024

INDICE

Art. 1	Norme generali	3
Art. 2	Attribuzione delle fasce di reddito in base all'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.....	5
Art. 3	Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico.....	7
	Art. 3a Definizione contributo ritardato pagamento	7
Art. 4	Esoneri	7
	Art. 4a Esonero totale	9
	Art. 4b Esonero parziale.....	9
	Art. 4c Esonero contributi per merito	10
	Art. 4e Casi particolari:	
	a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito:.....	13
	b) Studenti rinunciatari.....	13
	c) Secondo titolo di studio	14
	d) Studenti non-comunitari.....	14
	e) Studenti a tempo parziale	15
Art. 5	Contributo C.I.	16
Art. 6	Controllo dei dati	16
Art. 7	Tassa Regionale ADISU.....	16
Art 8	Corsi Singoli.....	16
APPENDICE	18
	Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2023/2024.....	18
	Tabelle di riferimento	19

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE

A.A. 2023/2024

PREMESSA

Per poter usufruire dei servizi erogati dal Politecnico di Bari è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

L'importo del contributo omnicomprensivo annuale, i termini di pagamento, le modalità e gli eventuali esoneri da applicare al contributo omnicomprensivo sono regolati dal presente regolamento a partire dall'A.A. 2023/2024.

Art. 1

Norme generali

Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli studenti devono versare all'Ateneo per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso.

Per i dottorandi in regime di co-tutela tra il Politecnico di Bari e università straniere, specifiche disposizioni, anche in deroga al presente Regolamento, potranno essere previste dai singoli Accordi o Convenzioni stipulate con gli Atenei partner.

Il contributo omnicomprensivo annuale copre i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, et cetera).

Gli stessi, ai sensi della Legge 28.12.1995 n.549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell'ADISU Puglia, tale tassa verrà riversata, ai sensi della legge Regionale n° 18 del 2007, alla stessa Agenzia.

Tutti gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Ad eccezione di tassa ADISU e bollo, che dovranno essere regolarmente versati.

Un regolamento apposito stabilirà il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai Master di I e II livello, corsi o scuole di specializzazione.

In applicazione della Legge 11/12/2016 n° 232, gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo omnicomprensivo annuale. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo omnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

In relazione all'applicazione della "NO TAX AREA" si considerano i seguenti requisiti:

- a) lo studente è iscritto all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, lo studente ha conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10 crediti formativi universitari**; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo ha conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, **almeno 25 crediti formativi**.

I crediti considerati nel calcolo sono esclusivamente quelli previsti dal piano statutario dello studente, sono esclusi i crediti soprannumerari, i crediti rinvenienti da esami riconosciuti salvo quelli che hanno la data di superamento compresa nell'intervallo considerato (es. 10 agosto 2022 – 10 agosto 2023, l'esempio ha carattere meramente esemplificativo, l'intervallo temporale va inteso relativamente ai dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione). Sono considerati validi, ai fini del calcolo dei crediti, gli esami sostenuti in ERASMUS e riconosciuti dal Politecnico di Bari, a condizione che siano stati superati nell'intervallo di tempo su indicato (agosto-agosto); ad eccezione di quelli riconosciuti come soprannumerari.

Il contributo omnicomprensivo annuale sarà così determinato

<i>ISEE STUDENTE</i>	<i>Requisiti Soddisfatti(*)</i>	<i>Calcolo Tassa</i>	<i>Note</i>
ISEE ≤ 25.000€	a), b)	No tax area (0 € dovuti)	Per l'iscrizione al primo anno accademico sia delle lauree triennali che magistrali vale solo il requisito economico.
25.000€ < ISEE ≤ 29881€	a), b)	FORMULA in appendice	
ISEE > 29881 €	a), b)	FORMULA in appendice	
ISEE ≥ 90.000€	a), b)	Tassazione massima	
<i>Calcolo delle Penalizzazioni</i>			
Qualsiasi	In assenza di uno dei due requisiti	Il risultato della formula aumentato del 6 % più 200 €. <u>L'importo della tassa così calcolato non potrà superare in qualunque caso € 3000</u>	

a) studente in corso (3+1; 2+1; 5+1)

b) crediti conseguiti agosto- agosto(10 cfu (immatricolati) – 25 cfu(anni successivi))

Il contributo **omnicomprensivo annuale massimo** per valori ISEE maggiori o uguali a € **90.000** non potrà superare in nessun caso € **2.100,00**, esclusi il contributo per ritardato pagamento e gli incrementi dovuti al non rispetto dei requisiti di cui alla lettera **a e b**.

Il contributo omnicomprensivo è ripartito in **quattro** rate:

- 1) **Prima Rata:** comprende le seguenti distinte voci che lo studente può visualizzare tramite il Portale ESSE3
 - Bollo Virtuale vigente.
 - Quota base tassa Regionale ADISU (vedi tabelle di riferimento in appendice).

La rata per gli immatricolati dovrà essere pagata entro la data prevista nei bandi di concorso per l'ammissione alle lauree ad accesso programmato; per le iscrizioni ad anni successivi e le immatricolazioni per corsi di laurea non ad accesso programmato la data sarà fissata annualmente dal Senato Accademico. Il pagamento della prima rata attiva l'immatricolazione/iscrizione.

La prima rata non è soggetta ad alcun tipo di esenzione, esonero, rimborso o conguaglio da parte del Politecnico.
- 2) **Seconda Rata, emessa entro il mese di gennaio al termine dell'acquisizione dell'ISEE** per le prestazioni agevolate per il diritto agli studi universitari **dall'INPS** comprenderà:
 - **20%** della rata calcolata con la **FORMULA riportata in appendice**;
 - Saldo della Tassa Regionale ADISU;

la stessa avrà scadenza **28 febbraio** e attiverà definitivamente l'immatricolazione/iscrizione, consentendo di effettuare gli esami di profitto. In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.
- 3) **Terza Rata con scadenza 31 maggio :**
è pari al restante **40%** della rata calcolata secondo la **FORMULA riportata in appendice**. In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.
- 4) **Quarta Rata con scadenza 31 luglio :**
è pari al restante **40%** della rata calcolata secondo la **FORMULA riportata in appendice**. In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.

Gli studenti potranno decidere autonomamente, a partire dalla 2^a rata, nel caso in cui la singola rata sia superiore o

uguale a euro 200 €, di rateizzare ulteriormente i pagamenti. La rateizzazione consentirà di dividere al 50% ogni rata di importo uguale o superiore a 200 € e potrà essere attuata tramite il portale WEB, accedendo alla propria pagina personale di esse3. Le scadenze sono: per la prima metà della rata, il termine fissato dal regolamento, per la seconda, 30 giorni dopo tale termine (es.: 2^a rata di 200 €: 100€ scadenza 28 febbraio; 100 € scadenza 29 marzo).

Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria (Gennaio - Aprile) sono esonerati dal pagamento delle rate di iscrizione all'anno successivo (1^a e 2^a) **esclusivamente se al 31 dicembre hanno superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio, ad eccezione del tirocinio e della prova finale. Per piano di studio si intendono tutti gli esami necessari a raggiungere il numero dei cfu totali per il conseguimento del titolo.**

A coloro i quali conseguiranno il titolo di laurea triennale nella sessione straordinaria e si immatricoleranno nell'anno accademico in corso ad un corso di laurea magistrale del Politecnico di Bari, sarà conguagliata la seconda rata (t2), indispensabile per poter sostenere gli esami da gennaio ad aprile, con le rate relative alla t2, t3 e t4, fino a concorrenza delle stesse, senza rimborso per eventuali crediti maturati. Sono escluse le tasse ADISU e i bolli (es. lo studente che si laurea alla Triennale tra gennaio e aprile 2024, sostenendo uno o più esami nel medesimo periodo e si immatricola ad un corso di laurea magistrale nel Politecnico di Bari entro la scadenza prevista per l'a.a. 2023/24, avrà diritto a detrarre l'importo della T2, relativa all'A.A. 2023/2024, pagata per la laurea triennale, dalla T2; T3 e T4 relative all'A.A. 2023/2024 della laurea magistrale, fino a concorrenza di queste ultime ed eventuali ulteriori crediti non saranno rimborsati).

Gli studenti che si laureano entro la sessione straordinaria devono immatricolarsi nella prima finestra temporale utile per il CdL Magistrale per ottenere tale conguaglio.

Tutti gli studenti che non si trovano nella condizione sopra descritta, sono tenuti al pagamento per intero delle rate di iscrizione (1^a e 2^a), che non saranno soggette a rimborso.

Gli studenti del Politecnico di Bari non saranno soggetti ad ulteriori forme di tassazione non previste da questo Regolamento, per l'erogazione di servizi obbligatori relativi al normale svolgimento del percorso di studio.

Art. 2

Attribuzione delle fasce di reddito in base all'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

L'attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio Universitario, di cui all'art 8 del D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.ii.mm., riassume la situazione economica del nucleo familiare. In base a tale attestazione sarà calcolata la rata annua così come descritto all'art. 1.

L'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario va richiesta obbligatoriamente ogni anno solare, prima dell'iscrizione e/o immatricolazione, che dovrà avvenire entro le date stabilite annualmente dal Senato Accademico.

Il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall'INPS le attestazioni ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio pervenute all'INPS al 31 dicembre (es: per l'anno accademico n/n+1 il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall'INPS le attestazioni ISEE se pervenute all'INPS entro il 31 dicembre dell'anno n/n+1).

In assenza di I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario redatto entro 31 dicembre 2023 verrà assegnato d'ufficio il contributo omnicomprensivo annuale massimo. Lo stesso verrà applicato anche agli studenti per i quali, a seguito delle verifiche e dei controlli periodicamente effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, l'attestazione ISEE risulti mendace e/o non veritiera.

Non saranno accettate attestazioni ISEE differenti da quelle per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. **Non saranno altresì accettate attestazioni ISEE in formato cartaceo.**

Per consentire di calcolare la contribuzione dovuta è pertanto necessario **che tutti gli studenti** producano la documentazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Il Politecnico periodicamente verificherà le dichiarazioni ISEE acquisite e provvederà automaticamente all'aggiornamento con l'ultimo ISEE valido e disponibile (sempre redatto entro il 31 dicembre 2023) e ricalcolerà automaticamente il contributo omnicomprensivo. L'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario è resa dallo studente sotto la propria diretta responsabilità, nel caso in cui lo studente dovesse effettuare modifiche entro i termini di legge all'ISEE prodotto ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti tramite il servizio ticketing. In caso di mancata comunicazione in merito alla rettifica dell'ISEE prodotto lo studente potrà essere soggetto alla Sanzione di cui art 38 co. 3 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito in L. 122 del 30 luglio

2010 pari a 500,00€.

Art. 3

Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico

Il mancato pagamento della prima rata non abiliterà l'immatricolazione/iscrizione e lo studente non potrà in alcun modo sostenere alcuna attività didattica per l'Anno Accademico di riferimento; inoltre, il pagamento oltre i termini di scadenza non consentirà l'acquisizione della dichiarazione ISEE con la conseguente attribuzione della fascia massima di contribuzione.

In caso di pagamento della seconda, terza e quarta rata fuori dai termini previsti, dovrà essere applicato un contributo per il ritardato pagamento come da art. 3a.

Il Senato Accademico determina annualmente le scadenze entro cui effettuare i pagamenti e la consegna della eventuale modulistica. Tali scadenze saranno considerate perentorie.

Art. 3a

Definizione contributo ritardato pagamento

Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l'addebito di un contributo di ritardato pagamento proporzionato all'entità del ritardo. Secondo la tabella di seguito riportata:

Importo del contributo ritardato pagamento	Periodo di ritardo
€ 50	Dal giorno successivo alla scadenza e fino a 30 giorni di ritardo (*)
€ 80	Tra 31 e 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento (*)
€ 110	oltre 61 giorni dalla data di scadenza del pagamento (*)

(*)naturali e consecutivi

Art. 4

Esoneri

Per l'anno A.A. 2023/2024 sono state individuate le categorie di esoneri riportate successivamente.

Sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo gli studenti il cui importo annuale del contributo omnicomprensivo risulti minore di € 10 (dieci), ad esclusione di merito ed esonero. Pertanto, tale esenzione si applica agli studenti in regime di tempo parziale (part-time) la cui rata annuale è minore di 5 €.

Anche per l'A.A. 2023/2024 rimane in vigore la riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo), al netto di eventuali esoneri aggiuntivi, in favore dei militari, in servizio ed in congedo, residenti nella Regione Puglia, ed ai loro figli (anche orfani), residenti nella medesima Regione, della Guardia di Finanza. Le modalità di accesso alla riduzione rimangono le stesse dell'a.a. precedente e a tutti coloro che hanno già richiesto l'applicazione dell'esonero G.d.F. a partire dall'a.a. 2019/2020 sarà applicato d'ufficio il medesimo esonero anche per l'A.A. 2023/2024.

A partire dall'a.a. 2023/2024 viene introdotta una riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo), al netto di eventuali esoneri aggiuntivi, in favore dei militari, in servizio ed in congedo, residenti nella Regione Puglia, ed ai loro figli (anche orfani), residenti nella medesima Regione, dell'Arma dei Carabinieri. Per accedere alla riduzione gli studenti interessati dovranno aprire a partire dal 01.10.2023 ed entro e non oltre il 31.12.2023 un ticket su <https://help-desk.poliba.it> e allegare la documentazione che verrà resa disponibile su <http://www.poliba.it/it/didattica/tasse>, debitamente compilata.

A partire dall'a.a. 2023/24 viene introdotta riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo), al netto di eventuali esoneri aggiuntivi,

in favore del personale in servizio presso il Politecnico di Bari docente, tecnico amministrativo e bibliotecario e dirigente, del coniuge e dei figli appartenenti al nucleo familiare del medesimo personale. Per accedere alla riduzione gli studenti interessati dovranno aprire a partire dal 01.10.2023 ed entro e non oltre il 31.12.2023 un ticket su <https://helpdesk.poliba.it> e allegare la documentazione che verrà resa disponibile su <http://www.poliba.it/it/didattica/tasse> , debitamente compilata.

Si specifica inoltre che per gli studenti part-time: in caso di rinuncia al part-time, gli stessi sono tenuti al pagamento dell'intera rata calcolata in base al regolamento dell'anno corrente.

Si precisa, inoltre, che contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono soppresse tutte le altre tipologie di esoneri non espressamente previste dal presente regolamento

Art. 4a
Esonero totale

Il Politecnico di Bari prevede la concessione di esoneri parziali e totali dal pagamento delle tasse in favore di specifiche categorie di studenti, comprese le Scuole di Specializzazione. Di seguito sono elencate le tipologie di esonero.

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi

- i beneficiari di borsa di studio ADISU;
- gli idonei non vincitori di borsa di studio ADISU (coloro che, pur essendo risultati idonei nella graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio bandite dall'A.D.I.S.U. non percepiscono la borsa di studio per insufficienza di fondi);
- i beneficiari di borsa di studio Politecnico (nel caso in cui vengano definite dal Politecnico Borse di studio che espressamente prevedano l'esonero totale dalle tasse per immatricolazioni e/o iscrizioni);
- gli studenti diversamente abili con disabilità certificata pari o superiore al 66%, nonché gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 co.1 della L. 104/1992 (gli studenti non pagano le relative sovrattasse. La concessione dell'esonero, a partire dall'A.A. 2019-2020, è subordinato alla presentazione del verbale di accertamento della disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.) Tale esonero comporta anche l'esonero dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
- Gli studenti per l'anno di nascita di ciascun figlio, usufruibile esclusivamente da uno dei due genitori (esempio figlio nato nel 2023 esonero applicato A.A. 2023/2024),
- Agli studenti che hanno uno o entrambi i genitori per i quali sia stata dichiarata oltre che l'invalideria anche l'inabilità al lavoro nella percentuale di 2/3 e appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118. Per poter beneficiare dell'esonero indicato, gli studenti dovranno essere iscritti in posizione regolare e dovranno allegare, alla domanda, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciata dall'INPS, la certificazione rilasciata dall'ente di riferimento che dimostri di appartenere a una delle categorie indicate nel citato art. 30 della Legge 118/71 e un'autocertificazione del proprio stato di famiglia. La soglia massima del valore dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario al di sotto della quale considerare verificata la condizione di disagio economico per il nucleo familiare cui afferisce lo studente ai fini dell'applicazione dell'esonero è fissata in € 25.000,00, in conformità a quanto previsto dalla normativa inerente la No Tax Area. Tale categoria di Studenti è tenuta al pagamento della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
- Gli studenti atleti di alto livello, così come da regolamento deliberato dal C.d.A. del Politecnico di Bari, che abbiano preso parte nell'anno solare di iscrizione nel Corso di studio (es.: anno solare 2018 per l'a.a. 2018-2019; anno solare 2019 per l'a.a. 2019-20) a Campionati Internazionali quali Olimpiadi, Mondiali ed Europei e/o Campionati Nazionali nelle discipline olimpiche o paraolimpiche invernali o estive, o nelle discipline riconosciute dal C.O.N.I., nonché gli atleti che abbiano conseguito una medaglia gareggiando in un torneo nei C.N.U. (Campionati Nazionali Universitari) nell'anno solare precedente (es. anno solare 2023 per l'a.a. 2023/24).
- Gli Studenti di cui all'Accordo Quadro stipulato tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata e gli Atenei Pugliesi disponibile sul portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.poliba.it/it/didattica/tasse>

Art. 4b
Esonero parziale

Sono esonerati parzialmente con una decurtazione del 50% delle tasse, dei contributi e delle sovrattasse

- gli studenti diversamente abili con disabilità accertata fra il 55% ed il 65%;

Altre tipologie di esonero parziale:

Gli esoneri parziali di seguito riportati saranno applicati laddove il contributo onnicomprensivo sia pari o maggiore della riduzione indicata.

Nel caso in cui l'importo onnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita, la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell'importo del contributo onnicomprensivo:

- studenti con un componente del proprio nucleo familiare presente nella propria attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con disabilità accertata superiore o pari al 66%, fruiscono di una riduzione di 100 €;
- studenti orfani di un genitore con l’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore ai 30.000,00 euro fruiscono di una riduzione di 50 €;
- Studenti che richiedano e ottengano l’iscrizione nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero per la Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo web: <http://www.poliba.it/it/didattica/pa-110-e-lode> dovranno versare per la propria iscrizione un contributo unico omnicomprensivo fisso pari a € 800,00 (ottocento/00€) per ogni anno accademico di iscrizione ai Corsi di Studio erogati dal Politecnico di Bari e beneficiano di una riduzione del 50% di tale somma nel caso in cui intendano immatricolarsi e/o iscriversi in modalità part time. Oltre a tale contributo fisso, sarà dovuto l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo studio, pari a 160,00 €, per ogni anno accademico e l’imposta di bollo pari a 16,00€ per ogni anno accademico. Gli studenti che beneficiano di tale possibilità non possono richiedere né il rimborso dei contributi di iscrizione, in caso in seguito di eventuale ottenimento di Borsa di Studio, né il beneficio della Riduzione del Contributo in base all’ISEE per le agevolazioni per il diritto allo studio Universitario. Per continuare ad usufruire di tale contributo fisso per l’iscrizione agli anni successivi, sarà necessario conseguire almeno metà dei cfu previsti per ogni anno di corso, fino a un massimo di anni pari alla durata legale del corso di studi, aumentato di due ulteriori anni. In caso contrario, il contributo sarà adeguato all’importo dovuto in base all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
- Studenti che richiedano e ottengano l’iscrizione a un Master Universitario nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero per la Pubblica Amministrazione fruiscono di una riduzione del 50% dell’ordinario costo di Iscrizione al Master medesimo.

Le tipologie di esonero sopra elencate dovranno essere richieste secondo le modalità e i termini indicati dalla segreteria studenti in un apposito avviso che verrà pubblicato su www.poliba.it entro il mese di novembre di ogni anno.

In caso di contestuale presenza di “altre tipologie di esonero parziale” verrà applicato unicamente la tipologia di esonero più favorevole allo studente.

Art. 4c

Esonero contributi per merito

Il Politecnico di Bari prevede una riduzione dell’importo dei contributi che lo studente deve versare nell’A.A. in corso in presenza di particolari condizioni di merito.

Gli esoneri parziali saranno applicati laddove il contributo omnicomprensivo sia pari o maggiore della riduzione indicata. Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell’importo del contributo omnicomprensivo.

Di seguito sono descritte le modalità secondo le quali viene riconosciuto il merito accademico, distinguendo fra: immatricolati alle Lauree Triennali o a Ciclo Unico, iscritti ad anni successivi al primo, immatricolati alle Lauree Specialistiche e Magistrali.

L’esonero per merito non è cumulabile con le altre tipologie di esonero parziale, in tali casi verrà applicato l’esonero più favorevole allo studente.

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennali o a Ciclo Unico

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione del diploma di maturità, facendo riferimento alle seguenti tabelle A e B:

Tab A Diploma di maturità in centesimi

Votazione Diploma (V)	100	100 lode
Riduzione contribuzione (max) (*)	200€	250 €

(*Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo.

Tab B Diploma di maturità in sessantesimi

Votazione Diploma (V)	60	60 lode
Riduzione contribuzione (max) (*)	€ 200	€ 250

(*) Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo.

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea di II livello (Magistrale)

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione della Laurea di I livello, facendo riferimento alla seguente tabella C:

Tab C

Votazione Laurea L3 (V)	110	110 lode
Riduzione contribuzione (max) (*)	€ 250	€ 300

(*) Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Lauree Triennali

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata congiuntamente sulla base del numero di CFU acquisiti entro il 31 dicembre dell'A.A. in corso e della votazione media degli esami, facendo riferimento alle seguenti tabelle. Sono compresi nel computo dei cfu necessari per ottenere la riduzione per merito, gli esami che riportano come esito finale un' idoneità, gli stessi sono esclusi dal calcolo della media necessaria ad ottenere la riduzione per merito. Si specifica che la media utilizzata per il calcolo del merito è la media aritmetica. Sono escluse le idoneità senza voto.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL triennali di I livello le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella D fino ad un **max 600 euro**:

Tab D

<u>Media Voti(**)</u>	29<=V<=30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=50(*)	-50% sino a un max € 600
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=100(*)	-50% sino a un max € 600
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=150(*)	-50% sino a un max € 600

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato

Per gli studenti iscritti al secondo anno dei CdL di II livello le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella E:

Tab E

Media Voti(**)	29<=V<=30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=50(*)	-50% sino a un max € 600

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL quinquennali a ciclo unico le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella F sino:

Tab F

Media Voti (**)	29<=V<=30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=50 (*)	-50% sino a un max € 600
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=100 (*)	-50% sino a un max € 600
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=150 (*)	-50% sino a un max € 600
5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=200 (*)	-50% sino a un max € 600
6 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=260 (*)	-50% sino a un max € 600

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato

Art. 4e

Casi particolari

a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito:

- coloro che si immatricolano per trasferimento, ma soltanto per l'anno accademico in cui si immatricolano al Politecnico;
- coloro che si immatricolano con richiesta di riconoscimento crediti, limitatamente all'anno per il quale viene ottenuto il riconoscimento;
- coloro che hanno ottenuto la convalida di attività didattiche in seguito a passaggi o trasferimenti. Nel calcolo del merito non si terrà conto degli esami convalidati.

b) Studenti rinunciatari

Lo studente regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario non ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato. Lo studente che presenta la domanda di rinuncia sarà tenuto, per poter perfezionare la rinuncia stessa, a versare contestualmente tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia relative all'anno accademico nel quale effettua la rinuncia stessa. Si specifica che l'anno accademico di rinuncia è l'ultimo anno accademico nel quale lo studente ha pagato la t1 o un'altra rata universitaria.

Gli studenti che abbiano effettuato la rinuncia presso il Politecnico di Bari e che successivamente si reimmatricolino al Politecnico devono, qualora intendano recuperare la propria precedente carriera, versare, per il primo anno di iscrizione, una sovrattassa pari al contributo omnicomprendente dell'anno accademico corrente, calcolato in base al proprio valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitarie.

Ove sia possibile il recupero della carriera pregressa lo stesso verrà effettuato automaticamente. Il riconoscimento dei crediti e l'immatricolazione eventualmente con abbreviazione della carriera, nonché le modalità di trasferimento che comportano l'iscrizione ad anni successivi per i Corsi di laurea di I livello in Ingegneria e in Disegno Industriale, nonché per i Corsi di laurea quinquennali a ciclo unico in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura trattandosi di corsi ad accesso programmato, verranno stabilite, per ogni anno accademico, nell'ambito dei Regolamenti e dei Bandi di Concorso emanati per regolamentare l'accesso

ai vari Corsi di Laurea.

Lo studente che non intenda recuperare la propria precedente carriera, rinunciando a tutti i CFU precedentemente acquisiti, è esonerato dal pagamento della sovrattassa.

c) **Studenti che interrompono il pagamento delle tasse**

Lo studente che non effettua rinuncia e interrompe il pagamento delle tasse risulterà in posizione irregolare e non potrà sostenere esami o effettuare alcun atto di carriera (fatta eccezione per i laureandi).

Lo studente che risulterà in posizione irregolare per **meno di due anni accademici interi**, non potrà usufruire di alcuna ricognizione e dovrà versare per intero tutte le rate scadute che risultano arretrate per poter riprendere gli studi (es. lo studente non paga le tasse per un anno. Per riprendere gli studi dovrà versare per intero le rate arretrate accumulate in quell'anno).

Lo studente che risulterà in posizione irregolare per **più di due anni accademici interi**, potrà usufruire di una Ricognizione il cui importo è in funzione di quanto definito annualmente nella tabella di riferimento in appendice. La Tassa di Ricognizione è pari a 230,00 € per ogni anno accademico perso (es. lo studente non paga le tasse per tre anni. Per riprendere gli studi dovrà versare 690,00 €, cioè 230,00 € per ogni anno, + 16,00 € di bollo).

Trascorsi **più di sette anni dall'ultimo esame superato**, la Carriera Universitaria risulterà decaduta.

Lo studente decaduto ha la possibilità di riprendere gli studi effettuando la domanda di annullamento decadenza e pagando la relativa Tassa il cui importo è in funzione di quanto definito annualmente nella tabella di riferimento in appendice. La Tassa annullamento decadenza è pari a 244,00 € per ogni anno intercorso tra l'anno di decadenza e la domanda di annullamento decadenza (es. lo studente non paga le tasse per nove anni. Per riprendere gli studi dovrà versare 1610,00 €, cioè 230,00 € per ogni anno fino la decadenza, + 488,00 €, cioè 244,00 € per ogni anno dopo la decadenza, + 16,00 € di bollo).

Il recupero della Carriera Progressiva non ha un limite di anni.

d) **Studenti che riprendono la carriera a seguito di sospensione degli studi**

Lo studente regolarmente iscritto e che ha effettuato la sospensione gli studi risulta esonerato dal pagamento di tasse e contributi per l'intera durata della stessa. La sospensione è limitata alla durata del Corso di studi che ne è causa e deve essere presentata prima di iscriversi al corso medesimo.

Per riprendere gli studi, lo studente deve presentare domanda in carta legale e versare un contributo pari alla Tassa di Ricognizione prevista per l'anno accademico in cui viene richiesta la ripresa degli studi.

L'importo della Tassa di Ricognizione è in funzione di quanto definito annualmente nella tabella di riferimento in appendice.

e) **Secondo titolo di studio**

Gli studenti che si immatricolano ad un CdL di I livello, II livello, a ciclo unico (quinquennale), e che sono già in possesso di un titolo di studio universitario dello stesso livello, non possono usufruire di alcun beneficio di merito per tutti gli anni di iscrizione.

Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'importo contributivo corrispondente a quanto previsto dal calcolo sull'ISEE con la formula in appendice.

f) **Studenti non-comunitari**

Gli studenti stranieri non comunitari che percepiscono redditi in Italia, o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si debbono attenere a quanto previsto per i cittadini italiani. A tali studenti si applicano pertanto le stesse fasce di reddito degli studenti italiani.

- Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero.

Lo studente deve comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni,

tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ESTERA del Paese, dove i redditi e i patrimoni sono prodotti, operante in Italia o, in alternativa, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello disponibile alla pagina web di ateneo www.poliba.it, seguendo il percorso studenti → modulistica, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all'anno precedente all'anno accademico in corso (es. per coloro che si iscrivono all'A.A. 2023/2024 dovrà essere prodotta l'attestazione dei redditi redatta nel 2023) e devono essere espresse nella moneta locale.

- **Studente non dell'Unione Europea proveniente da Paese con un basso indicatore di sviluppo umano**, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. n° 689/2015.

E' tenuto a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

- **Studente apolide o rifugiato politico**
Esonero Totale

g) **Studenti a tempo parziale**

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo possono accedere all'iscrizione modalità "tempo parziale" i soli studenti che si debbano iscrivere ad un anno regolare di corso. Sono esclusi dalla possibilità gli studenti che si iscrivono fuori corso.

L'iscrizione a tempo parziale può però conseguire anche da un obbligo imposto dal Senato Accademico (vedasi norme per l'ammissione oppure per l'immatricolazione alla laurea magistrale). In questo caso lo studente non ha possibilità di richiedere il passaggio a tempo pieno sino alla terza iscrizione, relativa a quello che dovrebbe essere il primo slot del secondo A.A (es. lo studente che nell' A.A 2023-2024 si immatricola ad un CdL magistrale in modalità part-time obbligatoria, potrà richiedere il passaggio full-time solo a partire da settembre 2025, a meno che non abbia superato precedentemente il vincolo dei 30 CFU per slot).

Lo studente che decide di optare per il "tempo parziale", prevede di non poter dedicare la totalità del proprio tempo allo studio e può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso di due anni accademici un numero di CFU pari ad un ordinario anno accademico.

Ciò significa che gli studenti che decidono di optare per questa forma di iscrizione raddoppiano il tempo per conseguire i CFU/anno.

In ogni caso lo studente non potrà superare il limite totale di 30 crediti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre per ogni anno di tempo parziale, compresi eventuali cfu relativi ad anni precedenti. Nel caso in cui lo studente volesse farsi riconoscere i crediti eccedenti i 30 cfu consentiti per anno, lo stesso decadrà dalla condizione di studente tempo parziale. Lo studente in tal caso verrà considerato studente a tempo pieno e avrà l'obbligo di saldare la differenza delle tasse universitarie.

Lo studente a tempo parziale dovrà presentare ogni anno la propria attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio secondo quanto riportato all'art. 2 del presente Regolamento.

Lo studente a tempo parziale pagherà per ogni anno accademico di iscrizione integralmente la Tassa Regionale per il Diritto allo studio e il bollo virtuale, mentre il contributo omnicomprensivo verrà suddiviso al 50% nei due anni accademici.

Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (non viceversa) presentando domanda sino al 30 aprile di ogni anno accademico. Tale scelta avrà effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale.

La divisione in anni delle discipline e le modalità di svolgimento delle lezioni per gli studenti a tempo parziale sono oggetto di valutazione da parte delle strutture didattiche competenti.

Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire di alcuna altra agevolazione economica legata sia al merito che al reddito, salvo la collocazione nella propria fascia contributiva derivante dall'attestazione ISEE inserita nel portale ESSE 3 per l'anno accademico di riferimento.

Art. 5 **Contributo C.I.**

Il Politecnico di Bari, ai sensi della L. 170/2003 e successivo D.M. 1047/2007 “Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani di Orientamento) ed in particolare l’art. 4 (Fondo Giovani – Incentivi alle Iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e Piano Lauree Scientifiche), distribuisce, tramite erogazione diretta, agli aventi diritto, una incentivazione derivante da un finanziamento ministeriale (denominato C.I.) per l’iscrizione ai corsi di studio considerati di particolare interesse nazionale e comunitario, appartenenti alle classi (lauree Triennali in Ingegneria):

- L-7 (Ingegneria civile ed Ambientale)
- L-8 (Ingegneria dell’Informazione)
- L-9 (Ingegneria Industriale)

Il contributo verrà erogato a tutti gli studenti, che non siano esonerati dal pagamento totale delle tasse:

- 1) **immatricolati nell’ a.a. di applicazione del regolamento** che abbiano conseguito un voto di maturità non inferiore a 100 e siano in possesso di un ISEE non superiore a € 90.000,00
- 2) **iscritti in corso al secondo anno**, che abbiano conseguito, entro il 31 dicembre 2023, almeno 30 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore a € 90.000,00;
- 3) **iscritti in corso al terzo anno**, che abbiano conseguito, entro il 31 dicembre 2023, almeno 90 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore a € 90.000,00.

Il contributo erogato sotto forma di borsa di studio è subordinato al finanziamento Ministeriale e l’importo sarà determinato sia in funzione del finanziamento ministeriale sia del numero totale degli aventi diritto.

Sarà pubblicato un elenco degli aventi diritto ai quali verrà corrisposta la somma determinata, così come descritto in precedenza, o direttamente sul conto corrente bancario indicato nel profilo ESSE3 di ogni studente o come riduzione della tassazione in funzione dell’importo determinato del finanziamento ministeriale e del numero totale degli aventi diritto.

Al fine di poter usufruire del beneficio gli studenti devono inserire nella propria pagina personale ESSE3 il proprio IBAN e le coordinate bancarie legate a un c/c bancario intestato obbligatoriamente allo studente medesimo. Non è possibile utilizzare C/C intestati ai propri familiari di qualunque ordine e grado.

Art. 6 **Controllo dei dati**

Il Politecnico di Bari provvederà all’assegnazione del contributo onnicomprensivo massimo in caso di violazioni o irregolarità riscontrate e segnalate a questa Amministrazione da parte dell’Autorità competenti.

Art. 7 **Tassa Regionale ADISU**

I limiti di reddito, definiti sulla base dell’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, fissano anche l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (ADISU) che lo studente deve versare al Politecnico di Bari.

La Tassa Regionale ADISU all’interno della Prima Rata avrà un importo pari a quanto determinato dalla Regione Puglia con proprio autonomo atto, al momento della redazione del presente Regolamento pari a €120,00 non rimborsabile né conguagliabile.

Durante la procedura di calcolo del contributo onnicomprensivo, a fronte dell’importo del reddito, in base al valore dell’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sarà determinato l’eventuale ulteriore importo della Tassa ADISU da versare con la seconda rata, in funzione di quanto definito nella tabella di riferimento ADISU in appendice.

Art 8 **Corsi Singoli**

L’iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata solo dagli studenti già in possesso di un titolo di laurea triennale/quinquennale/magistrale. L’importo da versare per l’iscrizione al corso singolo è di € 310,00 per ogni singolo

insegnamento, mentre l'iscrizione ai corsi singoli "di recupero" dei cfu necessari per l'immatricolazione alle Lauree Magistrali del Politecnico di Bari è gratuita per i laureati triennali al Politecnico di Bari e ha un costo di € 50,00 per gli studenti laureati in altri atenei.

APPENDICE

Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2023/2024

$$T = \begin{cases} 0 & ISEE \leq € 25.000,00 \\ 0,14 * (ISEE - € 25.000,00) & € 25.000,00 < ISEE \leq 29.881,00 \\ \frac{686,00}{30.000,00} * ISEE & € 29.881,00 < ISEE < € 90.000,00 \\ 2.100,00 & ISEE \geq € 90.000,00 \end{cases}$$

T = TASSA

T_{max} = € 2100 per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000

[Vai al simulatore](#)

Tablelle di riferimento

Bollo Virtuale al valore legale vigente	€ 16,00
--	----------------

Limiti di Reddito in base all'I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario (valori in Euro)	ADISU Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (valori in Euro)
Fino a 23.626,32	€ 120,00
Da €. 23.626,33 e €. 47.252,64	€ 140,00
Oltre €. 47.252,64	€ 160,00

N.B: Tali valori e i relativi importi possono essere oggetto di variazione da parte della Regione Puglia Verrà in ogni caso applicato il valore stabilito per l'Anno Accademico dalla Regione Puglia.

Importi annuali anno accademico 2023 /2024	
Tassa di Ricognizione	€ 230,00
Tassa valutazione preventiva carriera pregressa(*)	€ 50,00
Tassa di Congedo	€ 200,00
Tassa annullamento decadenza (la tassa è dovuta per ogni anno intercorso tra l'anno di decadenza e la domanda di annullamento decadenza. Le tasse eventualmente versate nel periodo intercorso non sono rimborsabili)	€ 244,00
Costo pergamena di laurea (da pagare una sola volta per ogni titolo conseguito comprende costo stampato, bolli per la pergamena) (**)	€ 83,00
Corso singolo	€ 310

(*) la tassa non è dovuta per la valutazione dei requisiti di ammissione alle lauree magistrali.

(**) Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto prima dell'a.a. 2017/2018 (compreso), tale pagamento dovrà essere rifeffettuato un'unica volta.